

Ricettività dei servizi educativi in contesto domiciliare. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia)

Sommario

Art. 1 - Modifiche all'articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 4 bis;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

Considerato che l'argomento risulta iscritto all'o.d.g. dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita, di cui all'articolo 23 della L.R. 32/2002, nella seduta del 19 marzo 2018:

Considerato che la proposta di regolamento è stata trasmessa ai sensi dell'art. 14 (Procedure semplificate) del Protocollo d'intesa del 6 febbraio 2006 in materia di concertazione;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 8 marzo;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Considerato quanto segue:

1. poiché il numero dei bambini iscritti ai servizi educativi in contesto domiciliare, al pari di quanto si verifica per le altre tipologie di servizi educativi per la prima infanzia, non corrisponde normalmente a quello dei bambini frequentanti, si prevede la possibilità di iscrizione di un bambino in più, oltre i sei già previsti, se le caratteristiche strutturali e organizzative del servizio consentono un'adeguata fruizione degli spazi da parte degli utenti;

Approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all'articolo 42 del d.p.g.r. 41/R/2013

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R, (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è inserito il seguente:

"2 bis. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, il comune può autorizzare l'iscrizione al servizio educativo di sette bambini, previa verifica della adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi."